



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli

Presidente

Simona Boiardi

giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n.10/2020 r.g. fall., promossa da Salami Silvano & C. S.N.C., con sede legale in San Martino in Rio, alla Via Giacomo Puccini n. 15 (P. Iva 00912740354) numero di iscrizione al registro delle imprese 147378, elettivamente domiciliata per la presente procedura, presso e nello studio legale dell'Avv. Rocco Mancini, del Foro di Trani (C.F. MNC RCC 68E24 A669P); promosso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,

letto il ricorso per concordato preventivo con riserva depositato il 30 agosto 2021 da Salami Silvano & C. S.N.C ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F.;

richiamato il provvedimento di assegnazione del termine per il deposito della proposta e del piano o degli eventuali accordi ex art. 182 bis L.F adottato dal Collegio con decreto del 7 settembre 2021;

vista la mancata comparizione della Salami Silvano & C. S.N.C. all'udienza fissata ex art.161 comma VIII L.F. che richiama l'art.162 comma II e III L.F.;

rilevato che è pervenuta una pec alla cancelleria del Tribunale nella giornata del 17 novembre 2021 da parte dell'Avv. Mancini Rocco difensore della Salami Silvano & C snc, con allegato un certificato medico con prescrizione di giorni 3 di riposo per faringite febbrile, con cui veniva richiesto rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;

ritenuto che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega venendo altrimenti a prospettarsi

soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass. Sez. U. 4773/2012; Cass. 2578372018; Cass. 1793/2021);

rilevato che non è stata non solo provata ma neppure dedotta l'impossibilità di sostituzione per cui deve essere rigettata l'istanza di differimento;

vista la 1° relazione del Commissario giudiziale della procedura del 19 ottobre 2021 da cui emerge la plurima violazione degli obblighi informativi previsti dall'art.161 comma VIII L.F. oltre al mancato versamento della somma di euro 15.000,00 prevista nel decreto collegiale;

rilevato che il commissario giudiziale ha evidenziato e ribadito in udienza la carenza di informazioni ripetutamente richieste alla società e ai consulenti della stessa e la mancata indicazione di qualsivoglia informazione circa la proposta e il piano, nonché l'omissione completa degli obblighi informativi periodici, e la mancata informativa in ordine ai bilanci successivi al 2015;

rilevato che solo in udienza, in esito alla partecipazione del difensore di Banca Intesa, il commissario giudiziale ha appreso dell'esistenza di una procedura esecutiva della Banca su compendio immobiliare di proprietà in ordine alla quale si sono avuti diversi tentativi di vendita di cui non è stata data alcuna informativa da parte della società che ha riferito genericamente al commissario di una ipoteca e di un pignoramento da parte di banca Intesa senza, peraltro, offrire documentazione al riguardo.

rilevato che la società non ha, peraltro, proceduto al deposito del fondo spese senza offrire giustificazione alcuna;

ritenuta la grave violazione degli obblighi informativi di cui all'art.161 comma VIII L.F. visto l'art.162 commi 2 e 3 L.F.

DICHIARA

l'inammissibilità della domanda di concordato formulata dalla Salami Silvano & C. S.N.C.,

LIQUIDA

al commissario giudiziale dott. Mirco Zucca la somma omnicomprensiva di € 15.000,00 a titolo di compenso, accessori fiscali e contributi previdenziali, corrispondente al deposito già richiesto alla proponente al momento dell'apertura della procedura.

Reggio Emilia, 23 novembre 2021

il giudice estensore

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli